

MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS

Testo Vigente	Proposte di modifica
STATUTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS Articolo 1 - Costituzione e denominazione E'costituita, per iniziativa della Città di Torino, a norma degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Contrada Torino ONLUS" in seguito per brevità la Fondazione. Articolo 2 - Fondatori Possono essere Fondatori, anche successivamente alla costituzione, i soggetti privati e pubblici portatori di interessi generali o collettivi che condividano le finalità dell'Ente e previa delibera del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione di nuovi fondatori. Articolo 3 - Sede La Fondazione ha sede legale in Torino. Articolo 4 - Finalità e scopi. Attività della Fondazione La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. La fondazione svolge principalmente la propria attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997. Essa ha, in particolare, lo scopo di: - coadiuvare, nell'ambito territoriale della Città di Torino, le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati; - promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio - economica del sistema portici della Città di Torino; - monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di	STATUTO DELLA FONDAZIONE CONTRADA TORINO - ONLUS Articolo 1 - Costituzione e denominazione E'costituita, per iniziativa della Città di Torino, a norma degli artt. 14 e ss. del Codice Civile, la Fondazione denominata "Contrada Torino ONLUS" in seguito per brevità la Fondazione. Articolo 2 - Fondatori Possono essere Fondatori, anche successivamente alla costituzione, i soggetti privati e pubblici portatori di interessi generali o collettivi che condividano le finalità dell'Ente e previa delibera del Consiglio Direttivo in merito all'accettazione di nuovi fondatori. Articolo 3 - Sede La Fondazione ha sede legale in Torino. Articolo 4 - Finalità e scopi. Attività della Fondazione La Fondazione non ha scopo di lucro, opera nell'ambito territoriale della Regione Piemonte. La fondazione svolge principalmente la propria attività nei settori della tutela, promozione e valorizzazione del territorio anche ai sensi dei numeri 7), 8) e 9) della lettera a) del primo comma dell'art. 10 del D.Lgs 460/1997. Essa ha, in particolare, lo scopo di: - coadiuvare, nell'ambito territoriale della Città di Torino Regione Piemonte, le istituzioni nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che vedano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati e che possano anche riguardare beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; - promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la rivitalizzazione socio - economica del sistema portici della Città di

riqualificazione; Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si avvale di una struttura operativa coordinata dal Direttore, nonché della collaborazione delle strutture della Città di Torino di volta in volta interessate, degli attori economici e delle parti sociali che vogliano prendere parte alle iniziative. L'eventuale attribuzione alla Fondazione di personale della Città di Torino e degli altri Enti partecipanti alla Fondazione stessa è soggetto ad apposita convenzione tra gli Enti stessi. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, è espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) del medesimo comma. E' espressamente vietato alla fondazione svolgere attività diverse da quelle previste dalle sue finalità ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o comunque funzionali. La Fondazione può assumere anche la funzione di delegato, tramite convenzioni con enti e soggetti pubblici, per l'esecuzione di interventi di riqualificazione. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalle leggi. Articolo 5 - Patrimonio Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività come Comitato, come risulta dai bilanci regolarmente	Torino; - monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione; - promuovere la cultura e l'arte, la tutela dei diritti civili nei confronti di soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali, eseguendo interventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per lo sviluppo urbano sostenibile. Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fondazione si avvale di una struttura operativa coordinata dal Direttore, nonché della collaborazione delle strutture della Città di Torino di volta in volta interessate, degli attori economici e delle parti sociali che vogliano prendere parte alle iniziative. L'eventuale attribuzione alla Fondazione di personale della Città di Torino e degli altri Enti partecipanti alla Fondazione stessa è soggetto ad apposita convenzione tra gli Enti stessi. Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 10 del D.Lgs 460/1997, è espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste alla lettera a) del medesimo comma. E' espressamente vietato alla Fondazione svolgere attività diverse da quelle previste dalle sue finalità ad eccezione di quelle ad essa direttamente connesse o comunque funzionali. La Fondazione può assumere anche la funzione di delegato, tramite convenzioni con enti e soggetti pubblici, per l'esecuzione di interventi di riqualificazione. La Fondazione potrà svolgere tutte le attività connesse al proprio scopo istituzionale, nonché tutte le attività integrative ed accessorie a quelle statutarie in quanto funzionali al perseguimento dello scopo medesimo, purché nei limiti consentiti dalle leggi. Articolo 5 - Patrimonio Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione e durante gli esercizi di svolgimento dell'attività come Comitato, come risulta dai bilanci regolarmente
---	--

approvati. Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da: - beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio; - elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purchè espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione; - somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio. Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio. Articolo 6 - Entrate Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - rendite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'Articolo 5; - ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; - contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione da soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manifestazioni o progetti per l'attuazione dei fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio. I Fondatori si impegnano a corrispondere un contributo annuo in egual misura determinato in accordo con il Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio preventivo.	approvati. Il patrimonio potrà essere in seguito incrementato da: - beni mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, ivi incluse eventuali donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, da parte di enti o di privati, con espressa destinazione al patrimonio; - elargizioni, contributi od erogazioni di quanti, enti o privati, apprezino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano volontà di contribuire al loro conseguimento, purchè espressamente destinati ad incrementare il patrimonio della Fondazione; - somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio. Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente devolute agli scopi della Fondazione nell'esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi. Il Consiglio Direttivo potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio. Articolo 6 - Entrate Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate: - rendite derivanti dalla gestione del patrimonio di cui all'Articolo 5; - ogni eventuale contributo, erogazione, offerta o donazione da parte di soggetti terzi, compresi enti pubblici o privati, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio; - contributi straordinari e finanziamenti attribuiti alla Fondazione da soggetti, enti pubblici o privati, che patrocinano e finanziano singoli eventi, manifestazioni o progetti per l'attuazione dei fini istituzionali, che non siano espressamente destinati al patrimonio. I Fondatori si impegnano a corrispondere un contributo annuo in egual misura determinato in accordo con il Consiglio Direttivo in sede di predisposizione del bilancio preventivo.
---	---

Articolo 7 - Destinazione degli utili La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.	Articolo 7 - Destinazione degli utili La Fondazione non può distribuire utili anche in modo indiretto e ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Articolo 8 - Sostenitori della Fondazione Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di contributi in denaro o in natura. La figura di Sostenitore sarà disciplinata con apposita regolamentazione.	Articolo 8 - Sostenitori della Fondazione Sono Sostenitori della Fondazione coloro che, condividendo le finalità della Fondazione, vogliano contribuire alla loro realizzazione mediante la corresponsione di contributi in denaro o in natura. La figura di Sostenitore sarà disciplinata con apposita regolamentazione.
Articolo 9 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare per ogni esercizio un bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato da una relazione previsionale sull'attività ed un bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, corredato della relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile dalla descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori; dovrà inoltre presentare una relazione trimestrale sui progetti di attività e le modalità della loro realizzazione. Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate distintamente le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo svolgimento di specifiche attività.	Articolo 9 - Esercizio finanziario L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà approvare per ogni esercizio un bilancio preventivo, entro il 31 dicembre di ogni anno accompagnato da una relazione previsionale sull'attività ed un bilancio consuntivo, entro il 30 aprile di ogni anno, corredato della relazione sulla gestione ex articolo 2428 Codice Civile dalla descrizione dell'attività svolta da trasmettere ai fondatori; dovrà inoltre presentare una relazione trimestrale sui progetti di attività e le modalità della loro realizzazione. Nei bilanci preventivi e consuntivi devono essere evidenziate distintamente le contribuzioni ordinarie da quelle legate allo svolgimento di specifiche attività.
Articolo 10 - Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Presidente - il Consiglio Direttivo - il Direttore - il Collegio dei Revisori dei Conti - Il Comitato di Partecipazione L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata.	Articolo 10 - Organi della Fondazione Sono organi della Fondazione: - il Presidente - il Consiglio Direttivo - il Direttore - il Collegio dei Revisori dei Conti - il Revisore dei conti - il Comitato Tecnico - Il Comitato di Partecipazione L'assunzione di tutte le cariche negli organi della Fondazione è subordinata all'accettazione per iscritto da parte dei soggetti nominati entro

I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione. Articolo 11 - Il Presidente Presidente della Fondazione è il Sindaco pro - tempore della Città di Torino. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del medesimo. Articolo 12 - Compiti del Presidente Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente: - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione; - promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario; - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica; - può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti. Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.	quindici giorni dalla loro nomina. In caso contrario la nomina si intende rifiutata. I nominativi dei componenti di ogni organo della Fondazione devono essere trascritti nel rispettivo registro conservato presso la sede della Fondazione. Articolo 11 - Il Presidente Presidente della Fondazione è il Sindaco pro - tempore della Città di Torino. Il Presidente della Fondazione è nominato dal Sindaco della Città di Torino. Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente in assenza o impedimento del medesimo. Articolo 12 - Compiti del Presidente Il Presidente della Fondazione presiede anche il Consiglio Direttivo. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. In particolare, il Presidente: - convoca e presiede il Consiglio Direttivo; - cura le relazioni con le Istituzioni, con le imprese pubbliche e private e con altri enti, organismi e amministrazioni, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle iniziative della Fondazione; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione e cura l'osservanza dello Statuto da parte di tutti gli organi della Fondazione; - promuove la riforma dello Statuto qualora si renda necessario; - adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno il cui contenuto non sia in contrasto con il presente Statuto, riferendo nel più breve tempo al Consiglio Direttivo che provvede alla ratifica; - può delegare parte dei suoi poteri o singoli compiti a singoli Consiglieri e nominare procuratori speciali per singoli atti. Il Presidente o il suo delegato hanno poteri di firma per tutte le operazioni bancarie della Fondazione e i poteri attribuiti di volta in volta dal Consiglio Direttivo.
--	--

Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente. L'attività è prestata a titolo gratuito.	Il Presidente, inoltre, può adottare ogni tipo di provvedimento che abbia carattere di urgenza, nell'interesse della Fondazione, con obbligo di riferirne al Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume i poteri a tutti gli effetti il Vice Presidente. L'attività è prestata a titolo gratuito.
Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio Direttivo e dura in carica cinque esercizi ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero variabile da dieci a quindici Consiglieri così suddiviso: - almeno otto consiglieri dalla Città di Torino escluso il Presidente; - uno per ogni fondatore. Ciascun consigliere può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente che lo ha nominato e questi lo deve sostituire entro la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione. Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Nel caso in cui si aggiungessero nuovi Fondatori dovrà in ogni caso essere rispettata la regola in virtù della quale al Comune di Torino spetterà complessivamente la nomina della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza nel rispetto delle norme vigenti.	Articolo 13 - Il Consiglio Direttivo Organo amministrativo della Fondazione è il Consiglio Direttivo che dura in carica cinque esercizi ed è rinnovabile. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente della Fondazione e da un numero variabile da dieci a quindici Consiglieri così suddiviso: –almeno otto consiglieri dalla Città di Torino escluso il Presidente; –uno per ogni fondatore. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, incluso il Presidente. Il Presidente e due membri sono nominati dal Sindaco della Città di Torino, i restanti due membri dagli altri Soci Fondatori, anche congiuntamente. Non costituisce causa di incompatibilità il conferimento, in connessione al mandato elettivo, agli Assessori della Città di Torino competenti per materia, della carica di Presidente o Amministratore. Ciascun Consigliere può essere revocato in qualsiasi momento dall'Ente che lo ha nominato e questi lo deve sostituire entro la prima riunione del Consiglio Direttivo della Fondazione. Le cariche sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Nel caso in cui si aggiungessero nuovi Fondatori dovrà in ogni caso essere rispettata la regola in virtù della quale al Comune di Torino spetterà complessivamente la nomina della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo. Sono ammesse le riunioni in tele/video conferenza nel rispetto delle norme vigenti.
Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione	Articolo 14 - Compiti e funzioni del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione

del patrimonio della Fondazione ed in particolare: - Nomina il Direttore; - Approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione; - Approva il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto all'art. 9; - Provvede all'eventuale assunzione del personale, compreso il Direttore, determinandone qualifiche e trattamento economico; - Raccoglie i fondi, i contributi e le sovvenzioni per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione ed in particolare, attraverso apposite convenzioni, accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni di beni; - Gestisce i fondi medesimi e li eroga per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione; - Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione; - Provvede a qualsiasi altro atto necessario od utile per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, anche se qui non espressamente previsto; - Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori; - Delibera in merito alle modifiche dello statuto. Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo - convocazione e quorum Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui delegato ai sensi dello Statuto. Per la validità della deliberazioni del Consiglio occorre la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il parere favorevole di almeno i due terzi dei	del patrimonio della Fondazione ed in particolare: - Nomina il Direttore; - Approva i programmi di attività per il raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione; - Approva il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto disposto all'art. 9; - Provvede all'eventuale assunzione del personale, compreso il Direttore, determinandone qualifiche e trattamento economico; - Raccoglie i fondi, i contributi e le sovvenzioni per il conseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione ed in particolare, attraverso apposite convenzioni, accetta i contributi, le donazioni, i lasciti ed effettua gli acquisti e le alienazioni di beni; - Gestisce i fondi medesimi e li eroga per il raggiungimento delle finalità istituzionali della Fondazione; - Approva i regolamenti di funzionamento della Fondazione; - Provvede a qualsiasi altro atto necessario od utile per il conseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, anche se qui non espressamente previsto; - Delibera in merito all'accettazione di nuovi fondatori; - Delibera in merito alle modifiche dello statuto. Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo - convocazione e quorum Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente della Fondazione ogniqualvolta questi lo ritenga necessario o ne sia stata fatta richiesta motivata da almeno la metà dei suoi membri e, comunque, almeno due volte all'anno. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza, dal Consigliere da lui delegato ai sensi dello Statuto. Per la validità della deliberazioni del Consiglio occorre la presenza in proprio o per delega della maggioranza dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le modificazioni dello Statuto, la liquidazione della Fondazione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi occorre il parere favorevole di almeno i due terzi dei
---	---

Consiglieri presenti alla seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo stesso Presidente. Articolo 16 - Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui il Presidente e un altro componente designati dalla Città di Torino ed un terzo membro designato dagli altri fondatori. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo con relazione scritta il proprio parere sul bilancio consuntivo. Il Collegio deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea. Ai Revisori sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 Codice Civile. All'attività di Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 Codice Civile, in quanto compatibile.	Consiglieri presenti alla seduta. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono fatte constare da apposito verbale redatto sotto la responsabilità del Presidente che lo sottoscrive unitamente al Segretario incaricato della verbalizzazione dallo stesso Presidente. Articolo 16 – Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri di cui il Presidente e un altro componente designati dalla Città di Torino ed un terzo membro designato dagli altri fondatori. Il Collegio dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Collegio ha il compito di controllare la gestione amministrativa della Fondazione esprimendo con relazione scritta il proprio parere sul bilancio consuntivo. Il Collegio deve assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo ed a quelle dell'Assemblea. Ai Revisori sono attribuite le competenze di cui all'articolo 2403 Codice Civile. All'attività di Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 Codice Civile, in quanto compatibile. Articolo 16 – Il Revisore dei conti Il Revisore dei conti, nominato dai Soci Fondatori su richiesta del Consiglio Direttivo, fra gli appartenenti al Registro dei Revisori contabili, controlla la gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili esprimendo, con relazione scritta, il proprio parere sul bilancio consuntivo. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. E’ tenuto ad assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo. Al Revisore sono attribuite le competenze di cui all’articolo 2403 Codice Civile. All’attività del Revisore si applica la disciplina di cui agli articoli 2404 e 2405 Codice Civile in quanto compatibile. Al Revisore spetta, oltre al rimborso delle spese occasionate dalla carica, un compenso annuo nei limiti di quanto deliberato dai Soci Fondatori nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo alle ONLUS.
---	---

Articolo 17 -Direttore Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione. Il Direttore: - ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione; - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; - predispone ed attua i piani di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.	Articolo 17 – II Direttore Il Direttore viene nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della direzione e della corretta esecuzione delle attività della Fondazione. Il Direttore: - ha il compito della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione; - partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea e del Comitato Tecnico; - predispone ed attua i piani di attività, il bilancio preventivo e quello consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo. Articolo 17 bis – Il Comitato Tecnico E' istituito un Comitato Tecnico, con funzioni di consulenza e supporto tecnico al Consiglio Direttivo, presieduto dal Vice Direttore Generale dei Servizi Tecnici della Città di Torino, e composto da un numero, non superiore a sei, di soggetti esperti nei settori e nelle materie oggetto delle finalità e degli interventi della Fondazione: arredo urbano, urbanistica, ambiente, verde pubblico, commercio e cultura. L'incarico dei componenti del Comitato Tecnico è svolto a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio. Il Consiglio Direttivo nomina i componenti del Comitato Tecnico e ne approva le modalità di funzionamento.
Articolo 18 - Comitato di Partecipazione Il Comitato di Partecipazione è composto da rappresentanti di associazioni, enti, società ed altri organismi del mondo economico, culturale e sociale che siano l'espressione di interessi relativi all'area di Torino quale individuata all'Articolo 4 che manifestino l'interesse ad essere coinvolti nelle attività del Comitato. I membri del Comitato di Partecipazione sono nominati, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo, il quale nella stessa o con successive	Articolo 18 – II Comitato di Partecipazione Il Comitato di Partecipazione è composto da rappresentanti di associazioni, enti, società ed altri organismi del mondo economico, culturale e sociale che siano l'espressione di interessi relativi all'area di Torino quale individuata all'Articolo 4 che manifestino l'interesse ad essere coinvolti nelle attività del Comitato. I membri del Comitato di Partecipazione sono nominati, con decisione motivata, dal Consiglio Direttivo, il quale nella stessa o con successive

deliberazioni approva il regolamento di funzionamento. Il Comitato di Partecipazione contribuisce, quando è chiamato dal Consiglio Direttivo, allo svolgimento di specifiche attività. Articolo 19 - Durata La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Articolo 20 - Recesso I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione per l'anno successivo, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l'esercizio successivo. Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28, primo e secondo comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo.	deliberazioni approva il regolamento di funzionamento. Il Comitato di Partecipazione contribuisce, quando è chiamato dal Consiglio Direttivo, allo svolgimento di specifiche attività. Articolo 19 - Durata La Fondazione è costituita a tempo indeterminato. Articolo 20 - Recesso I Fondatori sono tenuti a comunicare al Consiglio Direttivo entro il mese di ottobre di ogni anno l'eventuale intenzione di non continuare a far parte della Fondazione per l'anno successivo, con lettera raccomandata A.R. indirizzata al Presidente. La comunicazione della volontà di recedere, successiva all'approvazione da parte del Consiglio Direttivo del bilancio preventivo, comporta comunque la corresponsione dei contributi economici deliberati in tale sede per l'esercizio successivo. Articolo 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio Qualora lo scopo della Fondazione dovesse diventare impossibile o di scarsa utilità o il patrimonio dovesse diventare insufficiente alla sua realizzazione e, in generale, qualora ricorrano le cause di estinzione previste dagli articoli 27 e 28, primo e secondo comma del Codice Civile, la Fondazione sarà dichiarata estinta. In caso di scioglimento o estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, esaurita la liquidazione, sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. Nel caso si addivenisse, per qualsiasi ragione, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio Direttivo nominerà un liquidatore che potrà essere scelto anche tra i membri stessi del Consiglio Direttivo, stabilendone i poteri ed il trattamento economico.
--	--

Articolo 22 - Varie

L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione, il riparto delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 14 che precede.

E' garantito, ai sensi degli articoli 28 e 42 dello Statuto della Città di Torino, a ciascun Consigliere Comunale della Città di Torino di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi alla Fondazione.

I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

E' in ogni caso garantito, ai sensi dell'articolo 42 dello Statuto della Città di Torino, che i membri del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Torino, inviino entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.

Articolo 23 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.

Articolo 22 - Varie

L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo o di collaborazione necessari per lo svolgimento delle attività della Fondazione, il riparto delle funzioni ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi dell'ultimo comma dell'Articolo 14 che precede.

E' garantito, ~~ai sensi degli articoli 28 e 42~~ **ai sensi degli articoli 34, comma 5, e 51, comma 10**, dello Statuto della Città di Torino, a ciascun Consigliere Comunale della Città di Torino di accedere a tutti i documenti e informazioni relativi alla Fondazione.

I Fondatori hanno diritto di richiedere informazioni o materiale relativo alla Fondazione anche in ragione delle specifiche analoghe richieste che dovessero essere rivolte a loro medesimi.

E' in ogni caso garantito, ~~ai sensi dell'articolo 42~~ **degli articoli 45, comma 2, e 51, comma 6**, dello Statuto della Città di Torino, che i membri del Consiglio Direttivo nominati dal Comune di Torino, inviino entro il 31 dicembre di ogni anno al Sindaco ed al Consiglio Comunale una relazione sul loro operato e sul funzionamento dell'Ente in cui rappresentano il Comune.

Articolo 23 - Normativa applicabile

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, si intendono richiamate le norme del Codice Civile, nonché le disposizioni di legge applicabili.